

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'anno 2025 il mese di giugno il giorno 10 alle ore 20.00 presso la sede sociale in Lucca – Palmata-Via di Monte Vigna 125C sono presenti:

Sig. Matteo Ghilardi Nato a Barga il 26/07/1988 residente a Lucca in via di Monte Vigna 125C CF: GHLMTT88L26A657A
Sig. Sheila Tofani Nata a Sarzana il 15/12/1992 residente a Lucca in via per Santa Maria del Giudice 1650/I CF: TFNSHL92T55I449A
Sig. Donatella Frullani Nata a Lucca il 11/12/1957 residente a Lucca in via di Monte Vigna 125/B CF: FRLDTL57T51E715G
Sig. Franco Ghilardi Nato a Lucca il 26/09/1960 residente a Lucca in via di Monte Vigna 125/B CF: GHLFNC60P26E715T
Sig. Federica Ghilardi Nata a Barga il 09/11/1995 residente a Torino in via Ilarione Petitti 5 CF: GHLFRC95S49A657L
Sig. Alessandro Zambianchi Nato a Torino il 07/02/1989 residente a Torino in via Corso Dante 124 CF: ZMBLSN89B07L219Y
Sig. Lorenzo Mei Nato a Città del Guatemala il 20/12/1989 residente a Lucca in via della Chiesa di San Filippo 542 CF: MEILNZ89T20Z509T
Sig. Iuri Dini Nato a Fucecchio il 27/01/1983 residente a Capannori in via dei Bocchi 210 CF: DNIRIU83A27D815R
Sig. Matteo Antonini Nato a Pontedera il 11/06/1992 residente a Latignano in via Rotinella 47 CF: NTNMTT92H11G843Z
Sig. Daniele Avanzati Nato a Roma il 17/11/1987 residente a Roma in via Curzio Malaparte 20 CF: VNZDNL87S17H501A

Il presidente, constata la regolarità della convocazione e la validità dell'assemblea in quanto sono presenti tutti i soci iscritti sul libro soci e che quindi è stata raggiunta la regolarità del quorum costitutivo, dichiara aperta l'assemblea straordinaria e passa a trattare i punti all'ordine del giorno:

1. Modifiche statutarie
2. Varie ed eventuali

In merito al primo punto, il Presidente illustra la necessità di apportare delle modifiche allo statuto al fine di potersi iscrivere al Runts

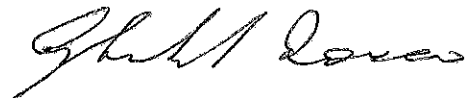
Dopo ampia discussione e aver illustrato le modifiche dello Statuto, l'assemblea all'unanimità delibera di approvare il nuovo statuto e di procedere successivamente all'iscrizione al Runts

Non essendovi null'altro da deliberare la seduta è tolta alle 21.00 previa lettura e unanime approvazione del presente verbale

Il Presidente



Il segretario



STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Art. 1 (Denominazione, sede e durata)

È costituita ai sensi del Codice Civile, della Legge 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, l'Associazione denominata **Associazione culturale Osservanza APS** (di seguito più brevemente indicata in questo statuto come "Associazione"), ha la sede legale in Lucca – Palmata- Via di Monte Vigna 125 C. La variazione della sede nell'ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria.

L'Associazione **Associazione culturale Osservanza APS** è un'associazione non riconosciuta.

L'acronimo APS sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico e acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts).

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato, essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati, con le modalità previste dal presente statuto.

Art. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'Associazione è apolitica, apartitica e non ha scopo di lucro. Essa ha finalità di Promozione Sociale e Volontariato, lo sviluppo e la diffusione di attività culturali e sociali intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività culturale, ricreativa, di promozione sociale e volontariato.

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, e svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, co. 1 CTS, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

In particolare l'**Associazione culturale Osservanza APS** nasce con lo scopo di promuovere la conoscenza, la conservazione ed il recupero dei beni culturali ed ambientali, anche attraverso interventi diretti e si propone di approfondire ed attuare la ricerca scientifica, storica e culturale, l'aggiornamento ed il confronto su argomenti, metodologie e problematiche inerenti alla salvaguardi e alla conservazione dei beni culturali.

L'Associazione, pertanto, a titolo indicativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse

generale sopra riportate, potrà svolgere, organizzare, gestire:

- ☐ Progettazione, sviluppo e realizzazione di specifiche banche dati per la finalità dell'Associazione e nell'interesse collettivo della conservazione e restauro dei beni culturali;
- ☐ Ricerca in archivi e biblioteche di documentazione afferente il patrimonio culturale
- ☐ Organizzazione di seminari, convegni, mostre e dibattiti, per la promozione e valorizzazione dei beni culturali;
- ☐ creare materiali e sistemi didattici originali, realizzare pubblicazioni sotto forma di libri o periodici, nonché audiovisivi per uso proprio e per organizzazioni educative esterne;
- ☐ Corsi di informazione, formazione e aggiornamento professionale;
- ☐ Acquisizione di archivi relativi a figure professionali legate al settore dei beni culturali;
- ☐ Progetti didattici con scuole, organizzazione di visite guidate a carattere culturale
- ☐ Realizzazione di interventi di conservazione e di restauro di beni artistici, culturali e ambientali con particolare attenzione alle aree culturali e geografiche meno valorizzate
- ☐ organizzare esibizioni artistiche e culturali, mostre e qualunque manifestazione educativa;
- ☐ condurre esperimenti, test, ricerche ed ogni attività scientifica e didattica in tutti i settori di attività connessi agli scopi associativi;

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 Maggio 2021, n. 107.

L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte del Consiglio direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

L'Associazione potrà anche creare succursali, agenzie o istituire filiali, sia in Italia che all'estero.

L'Associazione può stabilire rapporti di collaborazione e scambio con altre associazioni, enti ed istituzioni di qualsivoglia natura ed accettare patrocini, purché non ne venga limitata l'autonomia di scelte programmatiche ed operative.

L'Associazione trae i mezzi per realizzare i suoi scopi dalle quote sociali, da contributi e sovvenzioni da parte di enti pubblici e privati, da donazioni e lasciti, dal ricavato di eventuali pubblicazioni o sponsorizzazioni.

L'Associazione è tenuta a svolgere la propria attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche, altre APS e, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle APS associate, altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di

trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio direttivo una domanda che contenga:

- ☐ l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- ☐ la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- ☐ eleggere gli organi associativi;
- ☐ essere eletti negli organi associativi (*se maggiorenni*);
- ☐ essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- ☐ concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- ☐ prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi
- ☐ partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti dell'associazione.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- ☐ rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- ☐ versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- ☐ rispettare i principi e i valori ispirativi dell'associazione.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, decadenza automatica o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione del consiglio direttivo e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà

presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto immediato.

L'associato può decadere automaticamente dall'associazione, senza necessità di alcuna deliberazione da parte di un organo associativo, per mancato pagamento della quota associativa entro 3 mesi.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 6 **(Obblighi assicurativi)**

L'Associazione dovrà dotarsi di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e dovrà inoltre sottoscrivere copertura assicurativa contro gli infortuni a beneficio dei singoli soci.

L'Associazione è tenuta ad assicurare i volontari di cui si avvale, anche occasionalmente, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 7 **(Organi dell'associazione)**

Sono organi dell'Associazione:

- ☐ l'Assemblea;
- ☐ il Consiglio Direttivo;
- ☐ l'Organo di controllo, nei casi in cui la sua nomina sia per legge obbligatoria.

Tutti gli organi dell'Associazione possono riunirsi in modalità "*a distanza*", con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti dell'organo.

Art. 8 **(Assemblea)**

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 2 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta (spedita anche via mail), contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- ☐ nomina e revoca i componenti degli organi associativi e (*se previsto*) il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- ☐ approva il bilancio di esercizio;
- ☐ delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ☐ delibera sulla esclusione degli associati;
- ☐ delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- ☐ approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ☐ delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
- ☐ delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- ☐ delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- ☐ delibera sul regolamento interno.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

E' prevista anche la possibilità di intervenire all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto sono richiesti i 60% dei soci con maggioranza dei voti

Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o scissione dell'associazione è richiesta la presenza dei 3/4 dei soci ed il voto favorevole dei ¾ dei soci

Art. 9 **(Consiglio direttivo)**

Il Consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 9, nominati dall'Assemblea per la durata di 4 anni con possibilità di essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce entro 15 giorni dall'elezione assembleare, convocato e presieduto dal Presidente; in questa prima riunione nomina tra i propri componenti uno o più Vicepresidenti, il Tesoriere ed un Segretario.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli

enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

La convocazione del Consiglio direttivo avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora, l'ordine del giorno, spedita almeno 7 giorni prima della data fissata per il suddetto Organo.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori possono intervenire nel Consiglio direttivo anche mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'amministratore che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Fatta eccezione per i componenti dell'Organo di controllo, ove nominato, tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, purché nell'ambito di quanto preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.

ART. 10 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli Organi associativi.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Presidente è responsabile, rispondendo in prima persona, della "bontà" dei progetti dell'Associazione, che devono essere aderenti ai principi e ai fondamenti della filosofia espressi negli scritti di Elio D'Anna, il quale (Elio D'Anna) possiede tutti i diritti letterari, di traduzione, di produzione - per qualsiasi utilizzo Egli reputi necessario - dei contenuti ispirati a detti principi.

Il presidente è direttamente responsabile per ogni eventuale contestazione in merito alle segnalazioni di plagio o di uso improprio di tali contenuti.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 11 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 12

(Decadenza del Consiglio direttivo e del Presidente)

Il Consiglio Direttivo decade:

- a. per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
- b. per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti; fino al raggiungimento di tale limite, infatti, ai consiglieri vacanti subentreranno in ordine i primi dei non eletti;

- c. per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.

In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vicepresidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 15 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade:

- a. per dimissioni;
- b. per morte o sopravvenuta incapacità, a qualsivoglia causa dovuta.

In queste ultime ipotesi, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà entro 15 giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Art. 13

(Segretario e tesoriere)

Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri. A lui spetta, inoltre, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendo le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendo, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora

esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente

Art. 14 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

ART. 15 (Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 16 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, proventi da attività diverse di cui all'art. 6 CTS e proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 CTS.

ART. 17 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 18 (Libri e Registro)

L'associazione deve tenere il:

- ☐ libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- ☐ registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio direttivo e vidimato ai sensi della Nota ministeriale n. 12675 del 14 Settembre 2022;
- ☐ libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;

- ☐ libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- ☐ libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato, tenuto a cura dello stesso organo;
- ☐ libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

ART. 19 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del CTS.

I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi del art. 18 del CTS.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 20 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 20% del numero degli associati fermo restando la prevalenza dell'attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati.

ART. 21 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

ART. 22 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni

e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e integrazioni e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

AGENZIA DELLE ENTRATE
- UFFICIO DI LUCCA -

Registrazione fatta il 27.06.2025

Al n. 541 serie 3



Matteo Fabbri
Giovanni Saverio